

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 296

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 2001

—————

Modifiche al libro primo, titolo VII, del codice civile in tema
di filiazione

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il concetto attuale di famiglia ed i valori in essa contenuti hanno subito negli ultimi anni sostanziali modifiche, assumendo contorni più elastici, con la progressiva scomparsa dei canoni rigidi che però rimangono nella forma giuridica.

Sempre più a gran voce si chiede infatti una regolamentazione dello *status* di convivente, così come una parificazione delle coppie omosessuali e quelle eterosessuali. Ma se la morale attuale non si scandalizza più di fronte a due *partners* dello stesso sesso, ad un uomo che vuole diventare donna o viceversa od alla famiglia composta sin dall'origine da un solo genitore, tuttavia la normativa in materia è ferma alla riforma del 1983, che ha puntato prevalentemente a semplificare le procedure di divorzio.

Ma se i *media* ed i dibattiti sulle questioni «calde» come la fecondazione artificiale ribadiscono sempre più il diritto all'eguaglianza tra cittadini sancito dalla Costituzione, è altrettanto vero che nessuno reclama questi diritti per i figli.

Il nostro codice civile attuale, infatti, prevede ancora discriminazioni fra figli legittimi, cioè nati nel matrimonio, e figli naturali, subordinando gli interessi dei secondi a quelli dei primi e parificando il figlio naturale all'adottato in via ordinaria, cioè ad una persona che non ha altri parenti, e perciò altri punti di riferimento giuridico, oltre al genitore che l'ha riconosciuto.

La Costituzione stessa, che proclama l'eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge nell'articolo 3, sembra paradossalmente affermare il contrario; infatti il terzo comma dell'articolo 30 recita: «la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima».

Questa dichiarazione era indubbiamente rivoluzionaria quando ha visto la luce, nel 1948, di fronte ad una società in cui il matrimonio era indissolubile a meno che la Chiesa non ne dichiarasse la nullità sulla base dei propri canoni, l'adulterio era un reato ed il delitto d'onore quasi un dovere punito con due anni di reclusione. La nuova società portava con sé in questo campo vecchi ideali, a cui il fascismo si era adattato nel tentativo di spingere gli italiani ad avere molti figli, che vedevano la famiglia come il centro assoluto della vita e puniva con sanzioni economiche (tassa sul celibato) gli uomini che preferivano una diversa scelta di vita al di fuori anche della veste sacerdotale.

Tuttavia già allora la morale si scontrava con il diritto: a fronte di quanto sopra detto, era perfettamente accettato che una vedova si risposasse solo in chiesa al fine di mantenere la pensione di reversibilità, restando quindi donna onorata, perché il matrimonio religioso era considerato socialmente valido; a farne le spese erano però gli eventuali figli, che venivano discriminati dalla società con la sigla «N.N.» sui documenti e portavano come cognome quello della madre, in quanto lo stesso matrimonio non registrato è privo di effetti civili.

La realtà del 1948, e forse anche quella del 1983, appartengono ormai alla storia. Si rende perciò necessario attuare le riforme indispensabili perché la normativa si adegui al sentire comune. Per rendersi conto di ciò basta porsi questa domanda: quale sia oggi la «famiglia legittima» nei confronti di chi si è sposato più volte od ha avuto una o più convivenze. In tali casi è infatti logico chiedersi se sia legittima la prima famiglia, o l'ultima, se non addirittura quella d'origine composta da genitori e fratelli, sempre che questa abbia i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Il disegno di legge che si presenta punta l'attenzione su coloro che a differenza dell'adulto, il quale può scegliere di assumere uno *status* piuttosto che un altro, vedono la luce nella condizione giuridica che questa scelta ed il diritto impongono loro: i figli.

Appare infatti fondamentale realizzare il rispetto dell'articolo 3 della Costituzione nei confronti dei figli, da qualunque unione essi abbiano avuto la vita, con l'auspicio che il citato terzo comma dell'articolo 30 venga presto abrogato o modificato.

Il progetto perciò, pur rispettando l'interpretazione inserita nella realtà attuale della Costituzione, afferma che esistono soltanto i figli, abrogando i termini «legittimo» e «naturale» attuando la presunzione di paternità non solo nei confronti del marito, ma anche del convivente e dell'uomo che ha una relazione stabile ed «ufficiale» con la madre.

Nella società di oggi, infatti, queste situazioni un tempo anomale sono molto aumentate trasformando radicalmente, come già detto, il significato della parola «famiglia». Parimenti deve essere riconosciuto padre colui che accetta la sottoposizione della propria compagna a pratiche mediche, comprese quelle cosiddette eterologhe, finalizzate a generare un figlio.

L'interesse supremo da tutelare è quello del minore: quindi i provvedimenti presi in presenza di fratelli consanguinei od uterini dovranno tenere conto solo del temperamento degli interessi e delle problematiche di rapporto correlati ai minori in oggetto. La normativa che regola affidamento e mantenimento deve essere la stessa che tratta questi temi per i figli oggi definiti legittimi.

Scompare quindi, insieme con le due categorie di figli, ed anche quella sorta di «promozione» che è la legittimazione, la procedura che il genitore può discrezionalmente oggi scegliere per dare piena dignità di figlio alla propria prole, così come l'esistenza di una relazione tra due persone, quando abbia caratteristiche di stabilità e di durata, diviene

presunzione di paternità, a differenza di quanto affermato dall'articolo 269 del codice civile attuale, che esclude questa ipotesi in assenza di altri elementi probanti.

A ben vedere, in fondo, gli articoli del codice civile oggi vigenti in materia fanno propria una certa mentalità antiquata secondo la quale un uomo non deve rispondere della propria vita privata, mentre una donna che compie una scelta di vita fuori del matrimonio viene penalizzata anche con una forma sottile di dubbio circa la sua «serietà».

Questa riforma affronta un tema misconosciuto, o meglio una realtà considerata quasi un dogma immutabile: infatti, se qualsiasi giurista sa bene che figlio legittimo e figlio naturale non sono in realtà perfettamente sovrapponibili, ciò non è affatto noto a chi diviene genitore, poiché i *media*, la stampa scandalistica, le battaglie civili, e quindi l'informazione, non hanno mai portato alla ribalta questo problema.

Infatti quasi tutti, anche coloro che sono in possesso di buona cultura, credono che il riconoscimento del figlio naturale basti a renderlo pari a quello legittimo, senza minimamente immaginare che, perché ciò accada, è necessario innescare una procedura giudiziaria con ricorso, la legittimazione appunto, talmente inusuale da stupire anche giudici e cancellieri.

Noi riteniamo che questo passo, oltre che doveroso in una società civile, sia indispensabile ed il primo da farsi per dare il giusto riconoscimento al cittadino ed alle sue scelte. Non si può infatti parlare di uguaglianza, di riconoscimento dei diritti di chi sceglie di vivere al di fuori di certi canoni, come quello famiglia-matrimonio-rispettabilità, se non si garantiscono diritti ai soggetti meno tutelati come i figli, perché vivono una condizione derivante da libere scelte compiute dai genitori, senza possibilità di determinare gli esiti, e divenendo paradossalmente vittime del diritto inviolabile per chiunque di scegliersi l'impostazione della propria vita.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al titolo VII del libro primo del codice civile, rispettivamente nelle rubriche del capo I e della sezione I del capo I, le parole «legittima» e «legittimo» sono soppresse.

Art. 2.

1. L'articolo 231 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 231. - *Paternità.* - Il marito, il convivente o l'uomo che ha una relazione stabile, ufficiale o riconosciuta al momento della nascita con la madre è padre del figlio da essa concepito».

Art. 3.

1. All'articolo 232 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Presunzione di concepimento*»;

b) al primo comma dopo le parole «durante il matrimonio» sono inserite le seguenti: «o la convivenza»; dopo le parole «celebrazione del matrimonio» sono inserite le seguenti: «o dall'inizio della convivenza»; alla fine sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero dal termine della convivenza»; ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «La presunzione di concepimento opera anche nei confronti dell'uomo che abbia una relazione stabile, ufficiale o riconosciuta con la madre, iniziata almeno un anno prima della nascita».

Art. 4.

1. L'articolo 233 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 233. - *Nascita del figlio prima dei centottanta giorni.* - È figlio del marito o convivente il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio o dall'inizio della convivenza, se uno dei coniugi o conviventi, od il figlio stesso, non ne disconoscono la paternità».

Art. 5.

1. All'articolo 234 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ciascuno dei coniugi, conviventi o componenti della coppia stabile ed i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili dal matrimonio, ovvero dalla cessazione della convivenza o del rapporto di coppia stabile, è stato concepito durante il matrimonio ovvero durante il predetto rapporto»;

b) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dal termine della convivenza o del rapporto stabile»;

c) il terzo comma è abrogato.

Art 6.

1. All'articolo 235, primo comma, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, dopo la parola «matrimonio» sono inserite le seguenti: «, la convivenza o la relazione stabile»;

b) il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) se la coppia non ha coabitato o non ha avuto frequentazioni tra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita;»;

c) al numero 2), dopo le parole «il marito» sono inserite le seguenti: «o convivente o compagno stabile;»;

d) al numero 3), dopo la parola «marito» sono inserite le seguenti: «, al convivente o al compagno».

Art. 7.

1. Gli articoli 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 e 243 del codice civile sono abrogati.

Art. 8.

1. La rubrica della sezione III del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio».

Art. 9.

1. Al secondo comma dell'articolo 244 del codice civile dopo le parole «Il marito» sono inserite le seguenti: «il convivente o compagno stabile da almeno un anno al momento della nascita» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il concepimento sia avvenuto a mezzo di pratiche mediche attuate in Italia od all'estero e con il consenso del marito, convivente o compagno stabile, questi non può disconoscere il figlio anche in presenza di palese incompatibilità biologica».

Art. 10.

1. All'articolo 248 del codice civile la rubrica è sostituita dalla seguente: «Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilità» e al primo comma le parole «la legittimità» sono sostituite dalle seguenti: «lo stato di figlio».

Art. 11.

1. All'articolo 249 del codice civile la rubrica è sostituita dalla seguente: «Reclamo dello stato di figlio» e al primo comma la parola «legittimo» è sostituita dalle seguenti: «di figlio».

Art. 12

1. La rubrica del capo II del titolo VII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Della filiazione negli altri casi».

2. Nelle rubriche della sezione I del capo II del titolo VII del libro primo del codice civile e del paragrafo 1 della medesima sezione I la parola «naturale» è soppressa.

Art. 13.

1. All'articolo 250 del codice civile la parola «naturale» è soppressa.

Art. 14.

1. All'articolo 251, prima comma, del codice le parole «anche se soltanto naturale» sono soppresse.

Art. 15.

1. L'articolo 252 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 252. - *Affidamento del figlio nato fuori dal matrimonio, dalla convivenza o dalla relazione stabile.* - Quando il figlio sia riconosciuto durante il matrimonio, la convivenza o la relazione stabile di uno dei genitori con altra persona, il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento nel rispetto del suo interesse materiale e morale.

L'eventuale inserimento del minore nella famiglia del genitore può essere autorizzato valutando l'interesse del minore stesso e quello degli eventuali altri figli già conviventi. È richiesto il consenso dell'altro genitore che abbia effettuato il riconoscimento. Il rapporto con il figlio affidato ad uno dei genitori è soggetto alla normativa in materia di affidamento dei figli nei casi di separazione e divorzio ai sensi dall'articolo 155».

Art. 16.

1. L'articolo 253 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 253. - *Inammissibilità del riconoscimento.* - In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova».

Art. 17.

1. All'articolo 254 del codice civile, nel primo comma la parola «naturale» è soppressa e il secondo comma è abrogato.

Art. 18.

1. L'articolo 255 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 255. - *Riconoscimento del figlio premorto.* - Può anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi discendenti».

Art. 19.

1. L'articolo 261 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 261. - *Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento.* - In ogni caso il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti previsti dalla legge nei confronti dei figli».

Art. 20.

1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 262. - *Cognome del figlio.* - Il figlio riconosciuto dalla sola madre assume il cognome di quest'ultima; se riconosciuto, anche successivamente, dal padre, assume il cognome di questi. Qualora l'assunzione del cognome del padre a seguito di riconoscimento tardivo possa creare problemi di relazione al figlio, questi può chiedere di mantenere il cognome materno. Nel caso di minore età del figlio tale decisione spetta al giudice competente per materia. Il figlio nato in costanza di matrimonio, convivenza o legame stabile assume il cognome del padre».

Art. 21.

1. All'articolo 263 del codice civile il secondo comma è abrogato.

Art. 22.

1. Al paragrafo 2 della sezione I del capo II del titolo VII del libro primo del codice civile la parola «naturale» è soppressa.

Art. 23.

1. L'articolo 269 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 269. - (*Dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità*). - La paternità e la maternità possono essere dichiarate giudizialmente nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.

La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.

La maternità è dimostrata provando l'identità di colui che pretende di essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

La sola dichiarazione della madre non costituisce prova della paternità».

Art. 24.

1. L'articolo 270 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 270. - (*Legittimazione attiva e termine*). - L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità è imprescrittibile riguardo al figlio.

Se il figlio muore prima di aver iniziato l'azione, questa può essere promossa dai suoi discendenti entro due anni dalla morte.

L'azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere continuata dai suoi discendenti».

Art. 25.

1. All'articolo 273 del codice civile la parola «naturale» è soppressa.

Art. 26.

1. All'articolo 274 del codice civile la parola «naturale» è soppressa.

Art. 27.

1. All'articolo 276 del codice civile la parola «naturale» è soppressa.

Art. 28.

1. All'articolo 277 del codice civile la parola «naturale» è soppressa.

Art. 29.

1. All'articolo 279 del codice civile la parola «naturale» è soppressa.

Art. 30.

1. Gli articoli 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290 del codice civile sono abrogati.